

Normativa civilistica/fiscale Società Sportive

Relazione del Segretario Generale sig. Giovanni Maci al Convegno Società Sportive - Riccione 7-8 ottobre 2006

- La Federazione Italiana Gioco Bridge è costituita da tutte quelle società ed associazioni ad essa affiliati, che senza fini di lucro, praticano in Italia lo sport del Bridge così recita lo statuto federale all'art.10
- La società sportiva è il soggetto che in piena autonomia, delimitata dalle norme Statutarie interne che ha ritenuto di darsi nonché dalle norme Federali che ha volontariamente accettato all'atto dell'Affiliazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità sportive. Suo scopo fondamentale è la pratica agonistica dello sport del bridge, nonché porre in essere tutte quelle iniziative ritenute utili per migliorare le qualità tecniche dei propri associati, diffondere la pratica del gioco del bridge e organizzare manifestazioni sportive.

L'insieme delle norme che regolano i doveri ed i diritti delle Società sportive affiliate rivestono una notevole importanza delimitando molto chiaramente il rapporto con la Federazione. In particolare appare opportuno richiamare la Vostra attenzione:

1. sulle responsabilità dirette dell'Affiliato e su quelle che questi si assume per i propri iscritti;
2. sulle agevolazioni conseguenti al riconoscimento da parte del CONI, quali quelle fiscali (L. 398/91);
3. sull'art.7 dello Statuto Federale che prevede, in capo all'Affiliato, l'obbligo di tesserare tutti i propri iscritti, stabilendo così una sorta di responsabilità oggettiva dell'affiliato, per il mancato rispetto delle norme e dei regolamenti federali;

Ai sensi dell'art. 90, co. 17 L. 27.12.2002, n. 289, le Società e le Associazioni Sportive dilettantistiche possono essere costituite in una delle seguenti forme:

1. **Associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato (associazione riconosciuta);
2. **Associazione sportiva priva di personalità giuridica** (associazione non riconosciuta)
3. **Società sportiva di capitali o cooperativa**, senza fine di lucro

Responsabilità nelle Associazioni riconosciute e non riconosciute

Responsabilità Civile: dato che nell'esercizio dell'attività di una associazione si instaurano molteplici situazioni aventi rilevanza giuridica è possibile l'insorgere di responsabilità civile sia nei confronti dell'associazione che dei suoi rappresentanti legali.

Ai fini dell'analisi della responsabilità civile è necessario suddividerla in :

responsabilità extracontrattuale (relativa a fatti illeciti) che può essere imputata all'Associazione in:

- via diretta, quando sono direttamente responsabili del fatto illecito i propri organi rappresentativi (es. mancato rispetto delle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza nonché delle regole di comune prudenza) ;
- via indiretta quando a compiere il fatto illecito non sono gli organi della associazione ma persone incaricate dall'ente stesso (es.si può pensare all'eventuale danno subito da un allievo di un corso di bridge per imprudenza o negligenza dell'istruttore)

responsabilità contrattuale (riferita ad inadempimenti contrattuali)

E' quella che deriva dall'inadempimento di un contratto (es. non pagare i fornitori alla scadenza). Gli effetti giuridici dell'accertamento della responsabilità possono essere imputati solo all'associazione oppure anche ai rappresentanti della stessa a seconda che sia:

1. Associazione riconosciuta

2. Associazione non riconosciuta

Ai fini dell'analisi delle responsabilità per sanzioni tributarie verso i rappresentanti legali, amministratori, membri del Consiglio direttivo per le :

-Associazioni senza personalità giuridica : la responsabilità investe la persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione (principio della personalizzazione)

-Associazioni con personalità giuridica: la responsabilità investe esclusivamente il soggetto passivo d'imposta e non anche l'autore effettivo del comportamento illecito (amministratore, rappresentante legale, dipendente)

Regimi ed obblighi contabili

Le associazioni senza fini di lucro per la parte d'attività istituzionale non rientrano tra i soggetti indicati nell'art.13 del D.P.R 600/73.

L'obbligo alla tenuta della contabilità nasce nello stesso momento in cui l'associazione mette in atto operazioni commerciali ossia svolge un'attività d'impresa e conseguentemente produce dei ricavi differenti a quelli indicati come fine istituzionale.

Con l'introduzione della L.398/91 viene stabilito che le associazioni sportive dilettantistiche, possono optare per un regime fiscale agevolato appositamente previsto.

Questo regime prevede agevolazioni speciali nella tenuta della contabilità dell'attività commerciale e nella determinazione dell'Ires e dell'Iva e dell'Irap.

Il regime riservato alle associazioni che nello svolgimento di attività commerciali (ritenute indispensabili per permettere alle piccole associazioni lo svolgimento dei propri compiti istituzionali) non superano un volume predeterminato consente la liquidazione dell'Iva incassata in modo forfetario ed egualmente in forma forfetaria delle imposte sui redditi; con semplificazioni nella tenuta dei giustificativi fiscali e delle loro registrazioni.

- Limite di ricavi Euro 250.000,00 per anno.
- Forfetizzazione del reddito al 3%.
- Forfetizzazione dell'Iva (50% normale, 10% sponsorizzazioni, 33% riprese radio-tv)
- Pagamento con F24
- Obbligo dell'utilizzo del registro riepilogativo dei contribuenti minori o del libro dei corrispettivi.

- Obbligo della redazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- Obbligo della conservazione dei documenti per il periodo normale di accertamento.
- Obbligo dell'effettuazione di tutte le movimentazioni finanziarie, istituzionali e/o commerciali, superiori ad Euro 516,46 tramite banca, c/c postale, bancomat o carta di credito (pena la perdita delle agevolazioni della legge 398/91).

Buona norma anche per le associazioni non riconosciute è sempre stato quello di tenere i conti delle entrate e delle uscite di cui rendere conto agli associati. Questo indipendentemente dagli obblighi fiscali.

Con l'entrata in vigore del D.lvo 460/97 nell'art.3 vi sono indicazioni precise in merito alla contabilità:

" Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata " .

Lo stesso articolo detta anche norme precise sulla deducibilità degli oneri non separabili e non chiaramente individuabili per l'esatta destinazione.

- Nell'art. 4 viene precisato che:
le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro (in generale) possono optare per il regime previsto dalla legge 398/91 (regime sostitutivo speciale che prevede la forfettizzazione dei ricavi sia ai fini del pagamento dell'Iva che per quanto concerne l'Ires e Irap);
- Nell'art. 5 viene indicata la norma, inderogabile, dell' obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dei soci. E questo indipendentemente dall' avere esercitato o meno attività commerciali ed indipendentemente da qualsiasi regime scelto per la parte di attività commerciale.

Questo vuole dire che dall'entrata in vigore del D.lvo 460/97 tutte le associazioni senza fine di lucro sono obbligate alla tenuta di una contabilità dalla quale scaturisca un rendiconto annuale. Certo un rendiconto si può ottenere anche dai conti tenuti in modo semplicistico, ma riteniamo che l'impegno e lo sforzo siano identici nel tenere una contabilità approssimativa ed una contabilità vera.

Infatti la "Contabilità semplificata" come intesa dalle norme fiscali con la sola registrazione delle fatture di vendita e/o ei corrispettivi e delle fatture di acquisto e dei costi è solo una finzione fiscale, bisognerà contemporaneamente tenere, in dettaglio, i conti mastri della cassa, della banca, dei clienti e dei fornitori, non valida ai fini di un eventuale controllo del fisco, ma sicuramente valida ai fini del suo rendiconto e della rappresentazione reale della sua situazione economica e patrimoniale.

Ora una associazione, anche se di modeste dimensioni e conseguentemente di limitati addetti, non può che pensare alla tenuta di una contabilità ordinaria non finalizzata alla normativa fiscale ma al corretto concetto di contabilità sociale finalizzata cioè alla rappresentazione reale ed aggiornata della situazione economica e patrimoniale della stessa.

Per quanto attiene all'Imposta sul Valore Aggiunto, in pratica sono escluse da IVA le prestazioni o le cessioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali anche se compiute verso pagamento di contributi specifici o supplementari.

La Legge finanziaria 2003 ha introdotto novità alla L.398/91 che riguardano principalmente i compensi erogati ai collaboratori, le sponsorizzazioni sportive, le erogazioni liberali.

E' bene ricordare in ultima analisi che le Società Sportive dilettantistiche al fine di poter usufruire delle agevolazioni devono adeguare i loro Statuti secondo il disposto dell'art. 90, co 18, L. 289/2002 e devono essere iscritte nel Registro delle Società Sportive dilettantistiche.

La Società Sportiva si affilia alla Federazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.90, co. 17, L. 27.12.2002, n. 289, per svolgere attività istituzionale intesa come Attività Sportiva, Attività Agonistica, Insegnamento/formazione, per svolgere tale attività versa alla Federazione delle quote fisse o variabili.

Le Società Sportive entrano a far parte della FIGB con l'Affiliazione ed il Consiglio Federale delibera , per delega del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi.

La Federazione fornisce ogni anno alle Società Sportive un documento di programmazione chiamato Piano di Contribuzione che fotografa le linee guida e mette a disposizione delle stesse un metodo flessibile da utilizzare in funzione dei Soci della Associazione.